

Domanda:

E' corretto che una violazione amministrativa sia contestata a voce da parte degli agenti che hanno eseguito il controllo e che la copia del verbale sia inviata solo in un tempo successivo?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

La mera contestazione orale dell'infrazione sussiste nei casi in cui la comunicazione dell'addebito non sia sorretta da un atto dotato di forma scritta.

Se la contestazione orale rappresenta l'unica forma di comunicazione dell'addebito all'interessato, essa è illegittima, poiché non consente all'interessato di organizzare le proprie difese (sul punto, Cass. civ., sezioni Unite, 25 novembre 1992, n. 12545, n. 12545, in *Foro it.*, 1993, I, p. 2225). In senso conforme, si veda anche la recente Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1400, che ribadisce che ai fini della ritualità della contestazione non è sufficiente la contestazione orale.

Dalla ipotesi sopra descritta va tenuta distinta la diversa prassi, cui fa riferimento la domanda, in base alla quale la notifica del verbale di contestazione è preceduta dal cosiddetto "preavviso orale di contestazione". Questa comunicazione a voce del contenuto dell'addebito è semplicemente *inutiliter data*: infatti, sia per l'organo di vigilanza che per il trasgressore i termini del procedimento amministrativo sanzionatorio (90 giorni per la notifica degli estremi della violazione amministrativa; 30 giorni per la presentazione delle difese; 60 giorni per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta) decorrono comunque dalla rituale comunicazione dell'atto scritto di contestazione secondo le procedure prescritte dall'art. 14 della legge n. 689/1981.

Pubblicato il 10 gennaio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.